



# **Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

**Reperibilità 3928836510 - 3206889937**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 11**

**Roma, 17 gennaio 2013**

Oggetto: La FLP stigmatizza il comportamento scorretto della Direzione della C.C. Pagliarelli in merito alla fruizione della mensa di servizio.

Si pubblica la nota prot. n. 16\_GIUS\_2013 del 15.01.2013 inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





# Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

Prot. N. 16\_GIUS\_2013

Roma, 15 gennaio 2013

Al Capo Dipartimento

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali

e p.c. al Provveditore Regionale per la Sicilia

al Direttore Reggente della Casa Circondariale "Pagliarelli"

di Palermo

La scrivente O.S. stigmatizza il non corretto comportamento tenuto dal Direttore Reggente della Casa Circondariale "Pagliarelli" di Palermo attraverso l'emanazione di un ordine di servizio con il quale si impedisce ai lavoratori che articolano il proprio orario di lavoro su 5 giornate lavorative di usufruire della mensa insistente nella struttura.

La cosa che più colpisce dell'ordine di servizio n. 234 del 19 novembre 2012 ( che, in copia, si allega) è che il personale che effettua 2 rientri settimanali di 9 ore ciascuno, nei giorni di rientro, può usufruire della mensa di servizio.

Nulla viene detto a proposito delle altre tipologie di lavoro.

A parere della scrivente, con l'ordine di servizio summenzionato, l'Amministrazione periferica viola un diritto garantito dalle leggi dello Stato, nonché la circolare ministeriale dell'8 novembre 2011 a firma del Direttore Generale Riccardo Turrini Vita, poiché detta circolare stabilisce che in assenza di una mensa di servizio al lavoratore compete il buono pasto.

Inoltre creerebbe un danno economico all'Amministrazione poiché il costo del buono pasto è nettamente superiore al servizio di mensa.

Infine si creano situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori nella stessa struttura.

Per quanto su evidenziato, si chiede di intervenire al fine di ripristinare la negazione del diritto e quindi di poter usufruire della mensa di servizio negata.

Il Segretario Generale FLP Giustizia  
(Piero Piazza)





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Casa Circondariale "Pagliarelli" Palermo  
Ufficio del Direttore

INFORMATICA

## ORDINE DI SERVIZIO N. 234 DEL 19-11-12

OGGETTO: Fruizione della mensa di servizio.

Al fine di procedere al contenimento della spesa relativa alla mensa di servizio, si comunica a tutto il personale del Comparto Ministeri, che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente ordine di servizio, potranno fruire della mensa di servizio, recuperando la pausa pranzo, solo coloro che effettuano due rientri settimanali di nove ore ciascuno, nei giorni dei rientri.

Il presente ordine di servizio sia portato a conoscenza di tutto il personale del Comparto Ministeri, copia ai Vice Direttori per opportuna conoscenza, copia infine alle OO.SS del Comparto e alle RSU.

Il Direttore reggente  
Dott.ssa Francesca MAZZANA



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.

Roma,

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0421205-2011

PU-GDAP-1a00-08/11/2011-0421205-2011

*10-7-11-2011*  
*PL*  
*Monte*

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI  
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI  
ROMA

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI  
SEDE

Oggetto: Regolamento e criteri di attribuzione del buono pasto. Chiarimenti.

§1 Con la presente si intende rispondere ad alcuni quesiti posti in merito ai criteri di attribuzione del buono pasto a seguito della emanazione di recenti circolari e di segnalazioni di organizzazioni sindacali.

Anche per le contrastanti informazioni date dalla stampa in relazione ad interventi di riforma, sembra utile offrire alcuni chiarimenti.

§ 2. La disciplina del buono pasto si presenta come sostanzialmente omogenea per il personale del Comparto Ministeri, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché per i dirigenti penitenziari di cui alla legge n. 154/2005, e per i dirigenti A I.

Infatti, nella normativa in materia, sono ravvisabili elementi comuni, seppure contenuti in accordi differenti a seconda dell'area contrattuale di riferimento.

In particolare, identiche sono le condizioni oggettive di attribuzione quali:

1. l'assenza di una mensa di servizio o di mensa sostitutiva;

A.I.

*Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

1



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

2. l'orario settimanale di servizio articolato su 5 giorni;
3. il prolungamento dell'orario ordinario oltre le 6 ore lavorative continuative;
4. l'effettuazione della "pausa pranzo" di 30 minuti;
5. la prosecuzione dell'orario di lavoro ordinario o l'effettuazione di 3 ore di straordinario dopo il completamento dell'orario ordinario e la pausa.

§ 3. Le condizioni sub 3) e 5) di cui al paragrafo 1, corrispondono però a due diverse fattispecie.

Nel primo caso, infatti, si realizza l'ordinaria prestazione lavorativa giornaliera a completamento dell'orario settimanale e nel rispetto dell'orario di lavoro previsto. In tale ipotesi, si nota, il mancato completamento dell'orario di lavoro dopo la pausa pranzo deve essere autorizzato dal dirigente responsabile.

Nel secondo caso, la prosecuzione dell'orario di lavoro, oltre le 6 ore lavorative, è configurata come lavoro straordinario. Orbene, solo in riferimento a quest'ultima fattispecie è richiesto, per la spettanza del buono pasto, il completamento delle tre ore di lavoro qualificato come "straordinario autorizzato".

In entrambe le ipotesi è imprescindibile che l'Amministrazione consenta l'effettuazione della pausa pranzo destinata al recupero delle energie psicofisiche per la prosecuzione del lavoro (a titolo di orario ordinario o straordinario che sia).

Il Direttore Generale  
Riccardo Turriani Vita